



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore della Divisione V "Sistemi di Valutazione Ambientali"

---

***Progetto/Piano/Programma***      **Impianto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo Ital Gas Storage di Cornegliano Laudense (LO) - Miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate.**

---

***Procedimento***                      **Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.**

---

***ID Fascicolo***                      **5265**

---

***Proponente***                      **Ital Gas Storage S.r.l.**

---

***Elenco allegati***                      **Parere CTVA n. 47 del 2 ottobre 2020, acquisito al prot. 79721/MATTM dell'8 ottobre 2020**

**Nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 23977 del 11 agosto 2020 acquisita con prot. 65207/MATTM in data 19 agosto 2020**

---

**VISTO** il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19.01.2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. CRESS REGISTRO.DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2020 contenente la Direttiva di III livello della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 228 in data 28 luglio 2020;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

**PRESO ATTO** che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nominata con D.M. n. 241 del 20 agosto 2019;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Società Ital Gas Storage S.r.l. con nota prot. AM-2020-009 del 2 aprile 2020, acquisita in entrata al prot. 25184/MATTM dell'8 aprile 2020, successivamente perfezionata in data 6 aprile 2020 con nota prot. AM-2020-010, acquisita in entrata al prot. 31194/MATTM del 4 maggio 2020, al fine di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto "Impianto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo Ital Gas Storage di Cornegliano Laudense (LO) - Miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate", da realizzarsi nel Comune di Cornegliano Laudense (LO);

**VISTA** la nota della prot. 42399/MATTM dell'8 giugno 2020 con cui la Divisione V - Sistemi di Valutazione ambientale della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha dato comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, ha trasmesso detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica ed comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

**ACQUISITE** le osservazioni espresse, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nota prot. 23977 del 11 agosto 2020 acquisita con prot. 65207/MATTM in data 19 agosto 2020 costituita da n. 8 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con detta nota prot. 23977 del 11 agosto 2020 ha rappresentato, l'esigenza, nel caso di non assoggettamento a VIA del progetto, del rispetto delle condizioni di seguito riportate:

- a) *“sotto il profilo archeologico, il proponente ha l'obbligo di attivare la procedura preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 mediante l'esecuzione di saggi in numero e posizione sufficienti ad accertare la presenza di eventuali stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico, con particolare riferimento al sedime individuato per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque separate. Tali indagini dovranno essere effettuate da archeologi specializzati che opereranno secondo le indicazioni della Soprintendenza, che assume la Direzione scientifica, con oneri non a carico della stessa. La data di inizio lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata dovranno essere comunicati per iscritto alla Soprintendenza con congruo anticipo.  
Nell'assumere tali disposizioni, si ricorda che solo al termine delle indagini preventive sarà possibile per l'Ufficio territoriale esprimere il proprio motivato parere circa la compatibilità ambientale delle opere in progetto con la tutela archeologica.  
Si ribadisce inoltre quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in merito ai ritrovamenti fortuiti, da segnalare immediatamente alla Soprintendenza per gli interventi conseguenti”;*
- b) *“sotto il profilo paesaggistico, sebbene non si rilevi l'interferenza delle opere di progetto con beni o aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ma considerata la visibilità dell'intero impianto all'interno di un contesto territoriale a carattere prevalentemente agricolo, dovrà essere potenziata la*

*mitigazione sul lato est del cluster A con la creazione di un filare arboreo misto (alberature e arbusti) dalla strada di servizio fino al confine nord della proprietà”.*

**PRESO ATTO** che le osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono state considerate unitamente alle controdeduzioni inviate dal proponente con nota prot. AM-2020\_021 del 7 settembre 2020, acquisita in pari data con prot. 69233/MATTM, nel parere n. 47 del 2 ottobre 2020 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere n. 47 del 2 ottobre 2020 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 79721/MATTM dell’8 ottobre 2020, costituito da n. 15 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la nota prot. int-108963/MATTM del 24 dicembre 2020 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

## **DECRETA**

ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l’esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto “Impianto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo Ital Gas Storage di Cornegliano Laudense (LO) - Miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate”, proposto dalla società Ital Gas Storage S.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

### **Art. 1**

#### **Condizioni ambientali**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 47 del 2 ottobre 2020. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 23977 del 11 agosto 2020, anche richiamate in premessa.

### **Art. 2**

#### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., verifica l’ottemperanza alle

condizioni ambientali di cui all'articolo 1, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### **Art. 3**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 47 del 2 ottobre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Ital Gas Storage S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi e ad ARPA Lombardia.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

2. Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

#### **Il Dirigente**

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.:

Parere n. 47 del 2 ottobre 2020

Nota MiBACT prot. 23977 del 11 agosto 2020